

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
(Provincia di Caserta)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 27.03.2019
(GU n. 84 del 9-4-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n. 9 del 26.10.2021

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO – Dott. Vincenzo Maisto

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17,00 si è riunita presso il Comune di Piedimonte la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., composta da:

| | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------------------|----------|---------|
| Dott. Michele LASTELLA PRESIDENTE | X | |
| Dott.ssa Mailyn FLORES COMPONENTE | X | |
| Dott. Raffaele MARCELLO COMPONENTE | X | |

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES

Premesso che:

- il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 19 Aprile 2019 si è insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il piano, come da verbale n.1;
- l'Ente non ha provveduto ad assegnare unità di personale a questa commissione sebbene richiesto;
- la collaborazione fornita dall'unica unità personale è, comunque, parziale perché svolta al di fuori dell'orario di lavoro ed da soggetto in possesso di competenze squisitamente amministrative e non di tipo economico finanziario;

Visto l'art. 253 comma 3 del TUEL recita "L'organo straordinario di liquidazione può auto-organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale";

Ritenuto che:

- gli adempimenti a carico di questa C.S.L. ai sensi degli artt. 254, 255 e 256 del D. Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr., richiedano in mancanza di personale assegnato dall'Ente, un supporto esterno idoneo;
- sia indispensabile procedere all'individuazione di una figura esterna di comprovata esperienza e professionalità che possa coadiuvare e supportare la C.S.L. nelle attività connesse alla propria funzione, anche in considerazione della particolare tipologia di adempimenti;



Acquisito, via mail in data 20.09.2021, il curriculum vitae del dr. Vincenzo Maisto, già Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Villa di Briano (Ce), il quale risulta in possesso dei requisiti necessari per poter fornire occasionalmente alla Commissione il necessario supporto e collaborazione nell'attività di gestione del dissesto finanziario del Comune di Piedimonte Matese;

Ritenuto di individuare la figura professionale idonea a garantire il supporto economico-finanziario necessario alla gestione liquidatoria, nel Dott. Vincenzo Maisto in quanto in possesso di competenze specifiche nella gestione economico-finanziario del dissesto ed in particolare di quella del Comune di Piedimonte Matese, per aver ricoperto l'incarico di Responsabile del servizio finanziario del Comune di Piedimonte Matese (Ce) durante tutta la gestione del Commissario Straordinario, insediatosi per effetto del verificarsi della causa di scioglimento degli organi di cui all'art.141, 1 co., lett. b) sub.3), del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i e cessato a seguito delle elezioni amministrative comunali celebratesi il 3 e 4 ottobre 2021;

Verificato, pertanto, di poter procedere alla stipula di apposita convenzione con il predetto soggetto, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza;

Predisposto lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto l'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 in tema di conferimento di incarichi extra officium a dipendenti pubblici, rientranti nel novero dei soggetti individuati dallo stesso decreto


all'unanimità dei voti dei presenti

Delibera

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende integralmente richiamata e riportata;
2. di approvare l'allegato sub "A" schema di convenzione per il conferimento al dr. Vincenzo Maisto, nato ad Aversa (Ce) il 05.08.1978 dell'incarico di supporto nella gestione del dissesto finanziario di questo Comune, previa acquisizione da parte dello stesso della necessaria autorizzazione, ex art.53 del D.Lgs. n.165/2001, da parte del comune di Villa di Briano (Ce);
3. di stabilire un compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale coordinata e continuativa viene determinato in euro 5000,00 (quattromilanovecento/00) al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi con pagamento previa distinta di liquidazione.
4. di dare atto che gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Personale;
6. di disporre la sul sito amministrazione trasparente per l'assolvimento degli obblighi di cui al DLg.33/2013.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| Il Presidente | Michele LASTELLA |  |
| I Componenti | Mailyn FLORES | |
| | Raffaele MARCELLO | |





ALLEGATO "A"

CONVENZIONE PER INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

Premesso che

- la Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Piedimonte Matese ha la necessità di affidare un incarico di lavoro concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore esperto;
- non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- il dott. Vincenzo Maisto possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze della C.S.L. ed ha ottenuto la prevista autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n.165/2001. in data _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE – l'oggetto della prestazione è il supporto nell'attività della Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto del comune di Piedimonte Matese

ART. 3 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. La prestazione di cui al presente contratto non determina rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Ente e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO L'incarico avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 5000,00 (cinquemila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi con pagamento previa presentazione di apposita ricevuta di pagamento. Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera I) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato: - all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73.

ART. 6 – RECESSO La commissione si riserva la facoltà di recedere motivatamente, con preavviso di 5 giorni, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere



anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio alla Commissione; in tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 7 - RISERVATEZZA. Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. e i.. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Consulente acconsente al trattamento dei propri dati.

ART. 11 - FORO COMPETENTE Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di S. Maria C.V.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. cc.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore
della C.s.l.
Dott. VINCENZO MAISTO


Il Presidente
Dott. Michele CASTELLA